



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

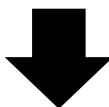
Principi fondamentali della procedura penale



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Linee di fondo storiche e culturali

Cos'è il processo penale?



Complesso di forme, da intendersi in senso lato - forme giuridiche e forme simboliche (rituale giudiziario → serie di atti mediati dai simboli: architettura, palazzo imponente, aula, toga) -, le quali sono predisposte dall'ordinamento per svolgere un **GIUDIZIO** sulla responsabilità penale di un soggetto per la commissione di un fatto di reato e sulla punibilità



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

GIUDICARE È UN
COMPITO
DIFFICILE, MA
NECESSARIO
(Giostra)



Dietro alle **FORME** del procedimento «vi è un crogiolo di scelte epistemologicamente ed assiologicamente orientate – cioè attente all'**efficacia del metodo della conoscenza** e al rispetto dei **valori umani** – a loro volta frutto di una metabolizzazione socio-culturale spesso secolare. Quelle forme rappresentano il miglior conato di verità che una società riesce ad esprimere e riflettono il suo modo di intendere il rapporto tra **Autorità e Individuo**» (Giostra)



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Guidano, indirizzano un percorso di conoscenza
→ scopo cognitivo → accertare se un fatto di reato è stato commesso
e chi ne è il responsabile

Quali sono gli SCOPI delle regole di procedura penale?

Attuano il diritto penale sostanziale →
Repressione della criminalità

Disciplinano e limitano l'uso della forza → regole come limite all'autorità e al potere dello Stato
→ tutela dell'imputato

«intuito degli ordinamenti procedurali è di frenare la violenza dei magistrati»; «rito penale come insieme di forme poste a salvaguardia dei galantuomini» (Carrara)

Codici di procedura penale sono «una filza di norme regolamentari che intralciano l'azione più di quanto non l'assistano nel suo svolgimento» (Satta)

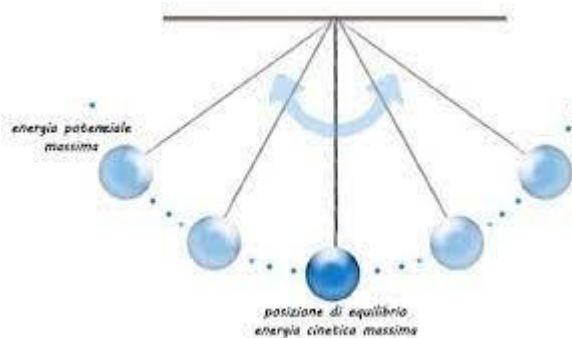
Il processo penale deve assicurare contemporaneamente la funzione di salvaguardare la società contro il crimine e di tutelare l'imputato dal pericolo di una condanna ingiusta



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

DUE POLI DEL PROCESSO PENALE

Ricerca di equilibrio



INDIVIDUO

Esigenze di tutela dell'individuo sottoposto
a procedimento penale
Tutelare i diritti della persona

AUTORITÀ

Esigenze di difesa della collettività
La giustizia penale assicura la prevenzione
e la repressione dei reati

A seconda del regime politico e del periodo storico il compromesso va verso una parte o l'altra



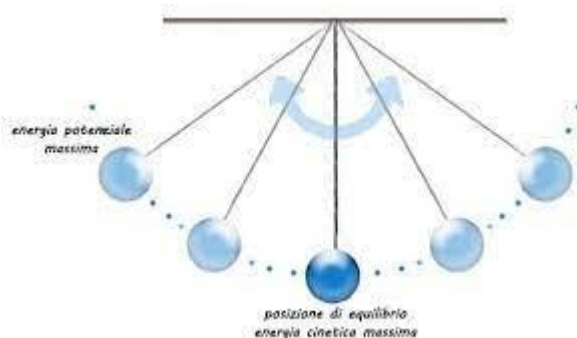
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

SCELTA DI OGNI ORDINAMENTO

Concessione di maggiori spazi difensivi



Logica di fondo
È meglio assolvere tanti
colpevoli,
piuttosto che
condannare un solo
innocente



Concessione di minori spazi difensivi



Logica di fondo
È meglio condannare
tutti i colpevoli, accettando
di condannare anche degli
innocenti

In ultima analisi, si tratta di scegliere se accettare il rischio di condannare un innocente o se accettare il rischio di assolvere un colpevole



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

MODELLI DEL PROCESSO PENALE

Distinzione tradizionale
Modelli storici

Modello inquisitorio



Si fonda sul principio di autorità →
La verità viene meglio accertata
se viene attribuito tanto potere a un giudice

È preferibile la ricerca solitaria della verità
da parte del giudice → cumulo delle
funzioni processuali in un unico organo

Modello accusatorio



Si fonda sul principio dialettico →
La verità è meglio accertata
se le funzioni processuali sono distribuite
tra i soggetti aventi interessi antagonisti →
Separazione delle funzioni processuali

È preferibile la ricerca dialettica della verità
a opera delle parti



MODELLO INQUISITORIO

Un unico organo (spesso chiamato nella storia giudice inquisitore) cumula le funzioni di accusatore, difensore e giudice



Principali caratteristiche:

- Iniziativa procedimentale d'ufficio
- Iniziativa probatoria d'ufficio
- Segretezza (interna ed esterna)
- Processo scritto
- Non ci sono limiti all'ammissibilità delle prove. La tortura è ammessa e viene impiegata *ad eruendam veritatem (per strappare la verità)*
- Presunzione di reità
- Carcerazione preventiva come regola
- Ricco apparato di impugnazioni
- Limitati spazi all'esercizio dell'autodifesa e della difesa tecnica
- Sistema di prove legali



MODELLO ACCUSATORIO

I protagonisti sono le parti e il giudice ha un ruolo di arbitro dello scontro dialettico tra le stesse



Principali caratteristiche:

- Iniziativa procedimentale di parte
- Iniziativa probatoria di parte
- Contraddittorio. La prova si forma nel contraddittorio tra le parti. La prova regina è la testimonianza
- Oralità
- Pubblicità del processo
- Limiti di ammissibilità delle prove: è estremamente importante il metodo attraverso cui si forma una prova
- Presunzione di innocenza
- La custodia cautelare è l'eccezione
- Sistema delle impugnazioni limitato



**Obbligatorietà dell'azione penale
Art. 112 Cost.**

Articolo 13 Costituzione

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

**Dipendenza funzionale della polizia giudiziaria
Art. 109 Cost.**

→ Rinvio → Polizia giudiziaria



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Presunzione di innocenza



Art. 27, comma 2, Cost.

«L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».



Art. 6, par. 2, CEDU

«ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata».



Art. 14, par. 2, Patto internazionale dei diritti civili e politici

«ogni individuo accusato di un reato ha diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente»



Art. 48, par. 1, Carta di Nizza

«Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata»



Art. 3 direttiva 2016/343/UE

«Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza».



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE IUDICIO

Non può esserci reato, né pena senza un processo



Se la premessa è la presunzione di innocenza, il procedimento penale è funzionale ad accertare la fondatezza dell'accusa, che costituisce solo un'ipotesi da verificare

→ La presunzione di innocenza è una **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLA GIURISDIZIONE**

Se, invece, la linea di fondo è la presunzione di colpevolezza, il procedimento penale quasi perde di senso → non servirebbe ad altro che a cercare gli elementi che confermano la tesi iniziale, ossia la colpevolezza dell'accusato



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

COROLLARI DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA



1. REGOLA DI TRATTAMENTO DELL'IMPUTATO NEL PROCESSO

→ Nessuno può essere trattato o indicato come colpevole fino a che la sua responsabilità non sia stata legalmente accertata dal giudice



a) Alla restrizione della libertà personale durante il corso del procedimento penale **non si possono attribuire le funzioni proprie della pena** → per esempio, non si può applicare una misura cautelare per dare un segnale alla collettività (funzione general-preventiva)

→ Importanza del linguaggio → abbandono nel nuovo c.p.p. della locuzione «carcerazione preventiva» (compare ancora nell'art. 13 Cost. («La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva»)), in favore del termine «custodia cautelare in carcere» → sul piano lessicale, ciò riflette la valenza esclusivamente cautelare che deve avere la restrizione della libertà personale nel procedimento



b) Il regime detentivo dell'imputato deve distinguersi da quello del condannato

→ sia per quanto riguarda il **TRATTAMENTO**: il trattamento rieducativo vale solo per il condannato (art. 27, comma 3, Cost.). Per l'imputato in custodia cautelare il trattamento è solo penitenziario

Art. 1, comma 7, Ord. penit. (l. n. 354 del 1975): «Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva»

→ Sia per quanto riguarda lo **SPAZIO FISICO**
Art. 59 Ord. pen. distingue diverse tipologie istituti per adulti

1. **PER GLI IMPUTATI → Istituti di custodia cautelare → case circondariali** e case mandamentali (queste ultime non esistono più da tempo)



2. **PER I CONDANNATI → Istituti per l'esecuzione delle pene → case di arresto** (per l'esecuzione della pena dell'arresto) e **case di reclusione** (per l'esecuzione della pena della reclusione)

3. (Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza)



Nella realtà non sempre è così → Ord. penit. prevede che sezioni di case di arresto e di reclusione possono essere istituite presso le case circondariali e che «per **esigenze particolari**, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva» → le esigenze particolari si verificano spesso → **violata la presunzione di innocenza**





c) Effetto sospensivo delle impugnazioni → art. 588 c.p.p.

Non si può dare esecuzione alla sentenza di condanna fino a quando essa non diventa definitiva

Art. 27, comma 2, Cost.

«L'imputato non è considerato colpevole **sino alla condanna definitiva**».



2. REGOLA DI TRATTAMENTO DELL'IMPUTATO FUORI DAL PROCESSO → *PROCESSO MEDIADICO* *Limite alla cronaca giudiziaria*

N.B. DIRETTIVA 2016/343/UE → attuata in Italia dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188

Art. 4 direttiva 2016/343/UE. Riferimenti in pubblico alla colpevolezza

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le **dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche** e le **decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza** non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità.
2. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le **misure appropriate in caso di violazione** dell'obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l'articolo 10.
3. L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli **non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico.**



3. REGOLA DI GIUDIZIO

1. **Onere della
prova grava
sull'accusa**

→ Allokazione del
rischio della
mancata prova

2. **Regola di prova** → divieto di partire dalle discolpe dell'imputato e di costruire la prova dell'accusa attraverso la dimostrazione dell'inattendibilità della posizione difensiva
→ Nel dibattimento l'imputato interviene sempre per ultimo

3. **Standard probatorio: oltre ogni ragionevole dubbio**

Nel processo civile → la regola del giudizio è più probabile che no (50+ 1%)

Nel processo penale → Oltre ogni ragionevole dubbio (90% e +)

Attenzione. Si tratta di una probabilità non statistica, ma logica

4. ***In dubio pro reo.*** Il dubbio va a vantaggio dell'imputato, nel caso in cui, all'esito del procedimento, il giudice non sia riuscito a formare il proprio convincimento.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

ART. 111 Cost.

GIUSTO PROCESSO

«La giurisdizione si attua mediante il **giusto processo** regolato dalla legge» (comma 1)

Cosa significa «giusto processo»?

1. Il giusto processo è quel processo che sarebbe scelto da persone inconsapevoli del ruolo che ivi le attende (imputato, vittima, pubblico ministero, giudice, ecc.) → persone razionali in condizione di imparzialità.
 2. Formula riassuntiva di tutte le disposizioni costituzionali → il richiamo al giusto processo serve a rafforzarle.
 3. Clausola di chiusura → effetto di includere principi non esplicitamente costituzionalizzati (esempio, principio di pubblicità).
- (Per Tonini → «giusto processo si riferisce ad un concetto ideale di giustizia, che preesiste rispetto alla legge e che è direttamente collegato a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo, che lo Stato, in base all'art. 2 Cost., si impegna a riconoscere»



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

PRINCIPI INERENTI A OGNI PROCESSO

«Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata» (art. 111, comma 2, Cost.).



Contraddittorio in senso lato
o in senso debole



Parità delle parti



Giudice terzo e imparziale



Ragionevole durata
del procedimento



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

CONTRADDITTORIO IN SENSO LATO O IN SENSO DEBOLE

La decisione del giudice deve essere emanata *audita altera parte*

Prima di emanazione di un provvedimento, il soggetto che è destinato a subirne le conseguenze deve essere messo nelle condizioni di esporre le sue difese

In relazione alla prova penale → **contraddittorio sulla prova** → diritto di argomentare su una prova che si è già formata



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

PARITÀ DELLE PARTI

Nel processo civile → piena parità tra attore e convenuto

Nel processo penale → N.B. parità tra le parti **non** significa piena identità tra i poteri processuali di accusa e difesa, **ma equilibrio** tra gli stessi.

La Corte costituzionale ha chiarito che un'asimmetria tra le parti può essere giustificata, **nel rispetto della ragionevolezza**, dalla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero, dalla sua funzione, nonché da esigenze correlate alla corretta amministrazione della giustizia (v., tra le altre, Corte cost. n. 34 del 2020; Corte cost. n. 26 del 2007).



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCEDIMENTO

Art. 111 Cost. → concezione oggettiva della ragionevole durata

Corte costituzionale ha comunque considerato la ragionevole durata come facente parte delle garanzie di difesa dell'imputato (Corte cost. n. 278 del 2020)



Art. 6 CEDU → concezione soggettiva della ragionevole durata → la persona accusata di un reato ha diritto che «la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

PRINCIPI CONCERNENTI IL PROCESSO PENALE

Art. 111, comma 3,
Cost. → diritti
dell'imputato

Art. 111, commi 4 e 5, Cost.
Contraddittorio in senso forte ed eccezioni



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Art. 6, par. 3, CEDU

ART. 111, comma 3, Cost.

«Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,

informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;



DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la **sua difesa**;



DIRITTO DI DIFESA

abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare **le persone che rendono dichiarazioni a suo carico**,



DIRITTO A CONFRONTARSI CON L'ACCUSATORE (CONTRADDITTORIO IN SENSO SOGGETTIVO)

di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di **prova** a suo favore;



DIRITTO ALLA PROVA

sia assistita da **un interprete** se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo



DIRITTO ALL'ASSISTENZA LINGUISTICA



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Art. 111, comma 4, Cost.

PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO IN SENSO FORTE

«Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova».

Contraddittorio *PER* la prova → il contraddittorio opera nel momento e in funzione della formazione della prova



Art. 111, comma 2, Cost. (valido per ogni processo: civile, penale, amministrativo)

PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO IN SENSO DEBOLE

Contraddittorio *SULLA* prova o contraddittorio argomentativo



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

DUE DIMENSIONI DEL CONTRADDITTORIO IN SENSO FORTE

**ASPETTO
SOGGETTIVO →
DIRITTO A
CONFRONTARSI
CON
L'ACCUSATORE**

Art. 111, comma 3,
Cost.; art. 6, par. 3,
lett. d), CEDU



ASPETTO OGGETTIVO →

Metodo di conoscenza; metodo di ricerca della verità giudiziale considerato meno infallibile rispetto agli altri

«Meglio si decide quando le informazioni sono assunte con un metodo che ne garantisca l'affidabilità» (Giostra). Si parte dalla premessa secondo cui una prova attendibile non si ottiene in segreto con pressioni unilaterali, ma in modo dialettico.

Studi di psicologia forense: a diverse domande corrispondono diverse verità, perché la memoria è labile



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

ECCEZIONI AL CONTRADDITTORIO IN SENSO FORTE



Art. 111, comma 5, Cost.

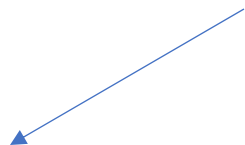
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per:

- 1. CONSENSO DELL'IMPUTATO**
- 2. ACCERTATA IMPOSSIBILITÀ DI NATURA OGGETTIVA**
- 3. EFFETTO DI PROVATA CONDOTTA ILLECITA**

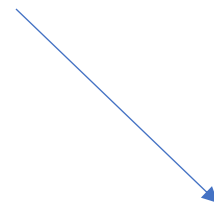


**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Principi dell'art. 111 Cost. anteriori alla modifica della
l. cost. 23.11.1999, n. 2



Obbligo di motivazione
Art. 111, comma 6, Cost.



Ricorribilità per cassazione contro le
sentenze e i provvedimenti sulla libertà
personale
Art. 111, comma 7, Cost.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Soggetti del procedimento: coloro che sono titolari di poteri di iniziativa nel procedimento

Giudice, pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato, parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, persona offesa, difensore.

PARTE: colui che ha chiesto al giudice una decisione sull'imputazione e colui contro il quale tale decisione è chiesta.

Parti necessarie: pubblico ministero e imputato.

Parti eventuali: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.



Persone che partecipano al procedimento → es. testimoni, periti, interpreti e traduttori.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

IL DIFENSORE



Art. 24, comma 2, Cost.

«La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»

Fonti sovranazionali:

Art. 6, par. 3, lett. c), CEDU

Art. 48 Carta di Nizza

Direttiva 2013/48/UE sul diritto di difesa

Direttiva 2016/1919/UE sul diritto al *legal aid*



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

OBBLIGATORIETÀ DELLA DIFESA TECNICA

La difesa tecnica è irrinunciabile da
parte dell'imputato

Ampio dibattito in passato sull'obbligatorietà della difesa tecnica → Corte costituzionale ha a più riprese considerato legittima l'obbligatorietà della difesa tecnica

→ In relazione al nuovo c.p.p. (Corte cost. n. 421 del 97 e n. 182 del 2001) → giustificazione della legittimità basata sul nuovo processo di parti → valore e importanza della difesa tecnica aumentano



FACOLTATIVITÀ DELLA DIFESA TECNICA

Art. 6, par. 3, lett. c), CEDU

Direttiva 2013/48/UE

Facoltatività della difesa tecnica connota spesso sistemi processuali di stampo accusatorio (es. Stati Uniti)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

DIFENSORE DI
FIDUCIA
Art. 96 c.p.p.

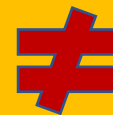


DIFENSORE
D'UFFICIO
Art. 97 c.p.p.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

**PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO**



DIFESA D'UFFICIO



Art. 24, comma 3, Cost.: «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»

→ **art. 3, comma 2, Cost.** Principio di uguaglianza sostanziale

Istituto volto a garantire **l'effettività della difesa tecnica**

Patrocinio a spese dello Stato sostituisce il precedente istituto del gratuito patrocinio → disciplina attuale d.P.R. n. 115 del 2002.



Patrocinio a spese dello Stato → assicurato a indagato, imputato, condannato, persona offesa, parte civile, responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria (tutti i soggetti privati)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

IL GIUDICE



GIUDICI ORDINARI → quelli che hanno una competenza generale a giudicare tutte le persone → fanno parte dell'ordinamento giudiziario. Art. 102 Cost.: «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

Giudici penali ordinari →

I grado → tribunale, corte di assise, giudice di pace, tribunale per i minorenni.

II grado → corte d'appello, corte d'assise d'appello, sezione della corte d'appello per i minorenni

III grado → Corte di cassazione → unica con sede a Roma



GIUDICI SPECIALI → quelli che sono competenti a giudicare solamente determinate persone → non appartengono all'ordinamento giudiziario (es. Tribunali militari in tempo di pace → competenti solo per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze armate)



PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE

Autorità giudiziaria = giudice e pubblico ministero come organi

Magistrato = giudice e pubblico ministero come persone fisiche

Giurisdizione → tre significati

1. Può riguardare la FUNZIONE → funzione statale che si sostanzia nell'applicare la legge alla fattispecie concreta con forza cogente
2. Può riguardare l'organo che la svolge → potere dello Stato che è impersonato da organi indipendenti e imparziali
3. Insieme di regole che consentono di distinguere i procedimenti che competono alla magistratura ordinaria da quelli che competono alla magistratura speciale



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI (O INDAGATO)

Persona nei cui confronti si svolgono le indagini e il cui nome è iscritto nel registro delle notizie di reato *ex* art. 335 c.p.p.

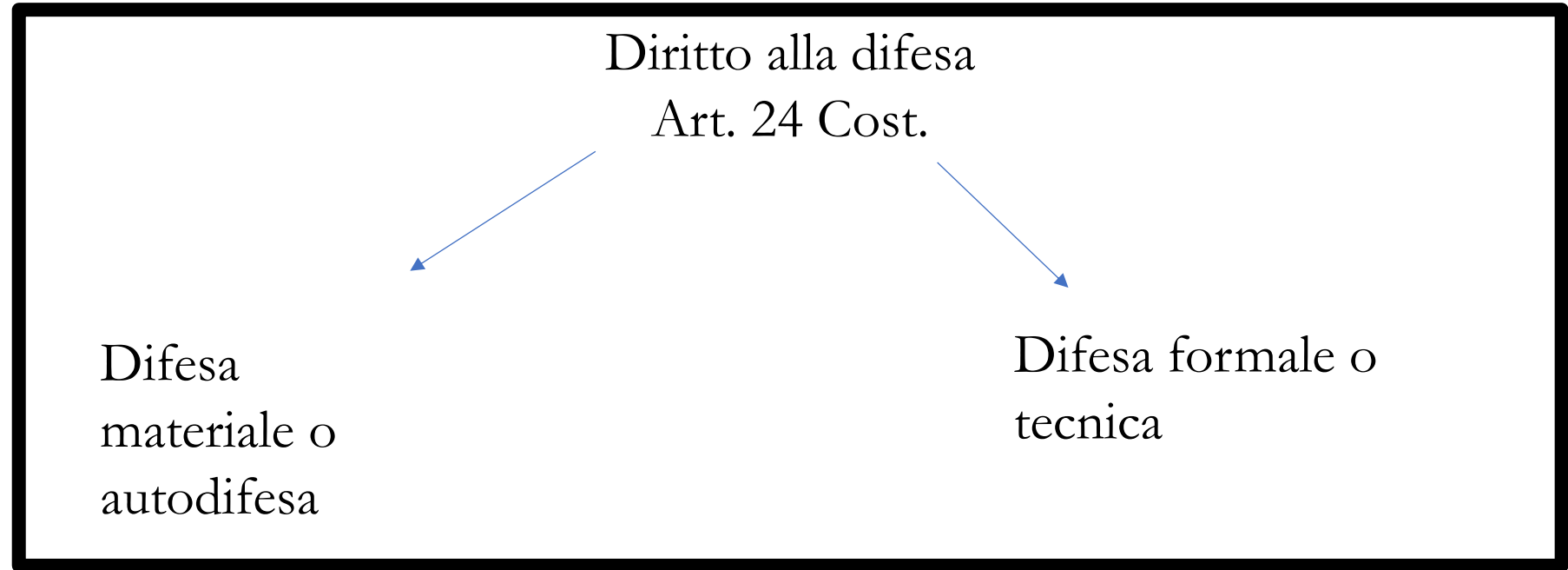


IMPUTATO → art. 60 c.p.p.

Persona nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale con la formulazione di un'imputazione. Nel procedimento penale ordinario → con la richiesta di rinvio a giudizio.

La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo sino all'irrevocabilità della pronuncia

Si riacquista con la revoca della sentenza di non luogo a procedere, con la revisione o rescissione del giudicato



AUTODIFESA → diritto dell'imputato a essere presente con le proprie discolpe ed eccezioni a fronte di un'accusa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

IL PUBBLICO MINISTERO



Complesso di uffici pubblici che rappresentano
l'interesse generale dello Stato alla repressione
dei reati

FUNZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO NEL PROCEDIMENTO PENALE →

Funzione di parte pubblica → rappresenta l'interesse generale dello Stato-comunità, ossia
l'interesse della collettività che è stata lesa dal reato

IL PUBBLICO MINISTERO È UNA PARTE DEL PROCESSO

Svolge una funzione inquirente → svolgimento delle indagini
e requirente → formulazione delle richieste al giudice

N.B. è una parte obiettiva, poiché esercita una funzione pubblica → imparzialità ex art. 97 e non ex art.
111, comma 2, Cost.



Quattro corpi di polizia:

1. Polizia di Stato
2. Arma dei Carabinieri (il Corpo forestale dello Stato dal 2017 è inserito nell'Arma dei Carabinieri)
3. Guardia di Finanza
4. Corpo di polizia penitenziaria



In presenza di determinati presupposti, tali corpi svolgono

- FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI SICUREZZA
- FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA





**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

FUNZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI SICUREZZA

Funzione di prevenzione → prevenire il
compimento dei reati

Disciplina art. 1 T.U. leggi di pubblica
sicurezza

No poteri coercitivi



FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 55 c.p.p.

Funzione di repressione dei reati

**Eccezionali poteri coercitivi in
caso di necessità ed urgenza**

(es. Art. 13, comma 3, Cost.)



Passaggio da funzioni di polizia amministrativa di sicurezza a funzioni di polizia giudiziaria

→ criterio discrezionale → presenza di una NOTIZIA DI REATO

Esempio: pattuglia di polizia, che percorre in auto le strade, svolge una funzione di polizia di sicurezza.

Se vede una persona compiere un furto (notizia di reato) → da questo momento la funzione di polizia di sicurezza (prevenzione dei reati) cessa e viene in gioco la funzione di polizia giudiziaria (repressione dei reati)



Art. 109 Cost.

«L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria»

**Dipendenza organica dal potere
esecutivo**

Il singolo ufficiale o agente, per le promozioni e la carriera, dipende dal corpo di appartenenza e, attraverso questo, dal Ministro presso cui esso è incardinato (Polizia di Stato → Ministero degli interni; Arma dei Carabinieri → Ministero della difesa; Guardia di finanza → Ministero dell'economia e delle finanze; Polizia penitenziaria → Ministero della giustizia)

**Dipendenza funzionale dall'autorità
giudiziaria**

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte sotto la direzione del PM

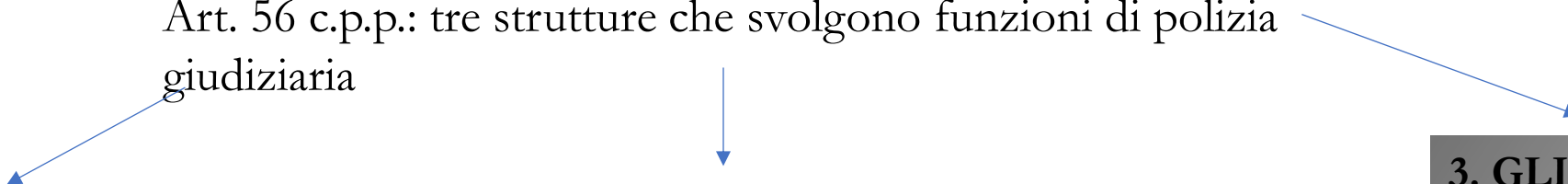




Per assicurare la dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria (art. 109 Cost.)



Art. 56 c.p.p.: tre strutture che svolgono funzioni di polizia giudiziaria



1. SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Maggior grado di dipendenza funzionale dal pubblico ministero

- Istituite presso ogni Procura della Repubblica;
- Il pm dispone direttamente del personale della sezione → incarica delle indagini nominativamente un ufficiale di polizia giudiziaria;
- Le sezioni svolgono esclusivamente funzioni di polizia giudiziaria

2. SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Grado intermedio di dipendenza funzionale dal pubblico ministero

- Costituiti presso il corpo di appartenenza (es. squadra mobile presso le questure);
- Svolgono in via prioritaria e continuativa funzioni di p.g.;
- Il pm che dirige le indagini non dà un incarico personalmente a un ufficiale di p.g., ma impersonalmente all'ufficio → quest'ultimo individua l'ufficiale che condurrà le investigazioni

3. GLI ALTRI AGENTI E UFFICIALI DI P.G.

Minor grado di dipendenza funzionale
Individuazione per difetto → coloro che non rientrano in sezioni e servizi

Es. polizia municipale;
tecnico della prevenzione

ART. 57, comma 3, c.p.p.

Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.



FUNZIONI DI PG:

Art. 55

Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Art. 57 c.p.p.

UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

N.B. la distinzione tra ufficiale e agente di polizia giudiziaria assume rilievo perché alcuni atti possono essere compiuti solo da ufficiali di polizia giudiziaria e non dagli agenti

Es.: ricezione di denunce o querele; assunzione di sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini

PROCEDIMENTO PENALE ORDINARIO I GRADO

NOTIZIA DI REATO
giunge alla polizia giudiziaria o al
pubblico ministero

PUBBLICO
MINISTERO

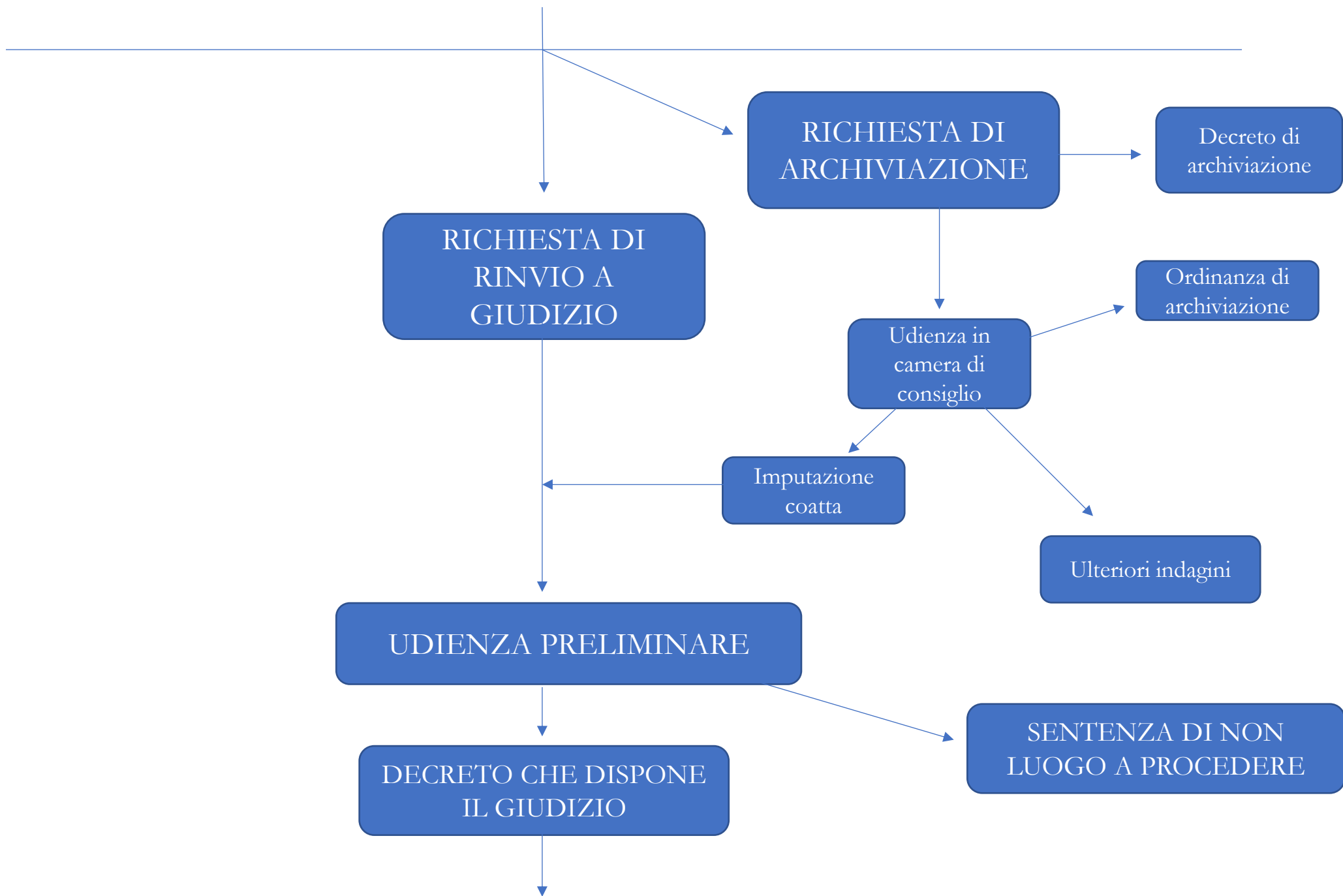
Le indagini sono svolte
sotto la sua direzione

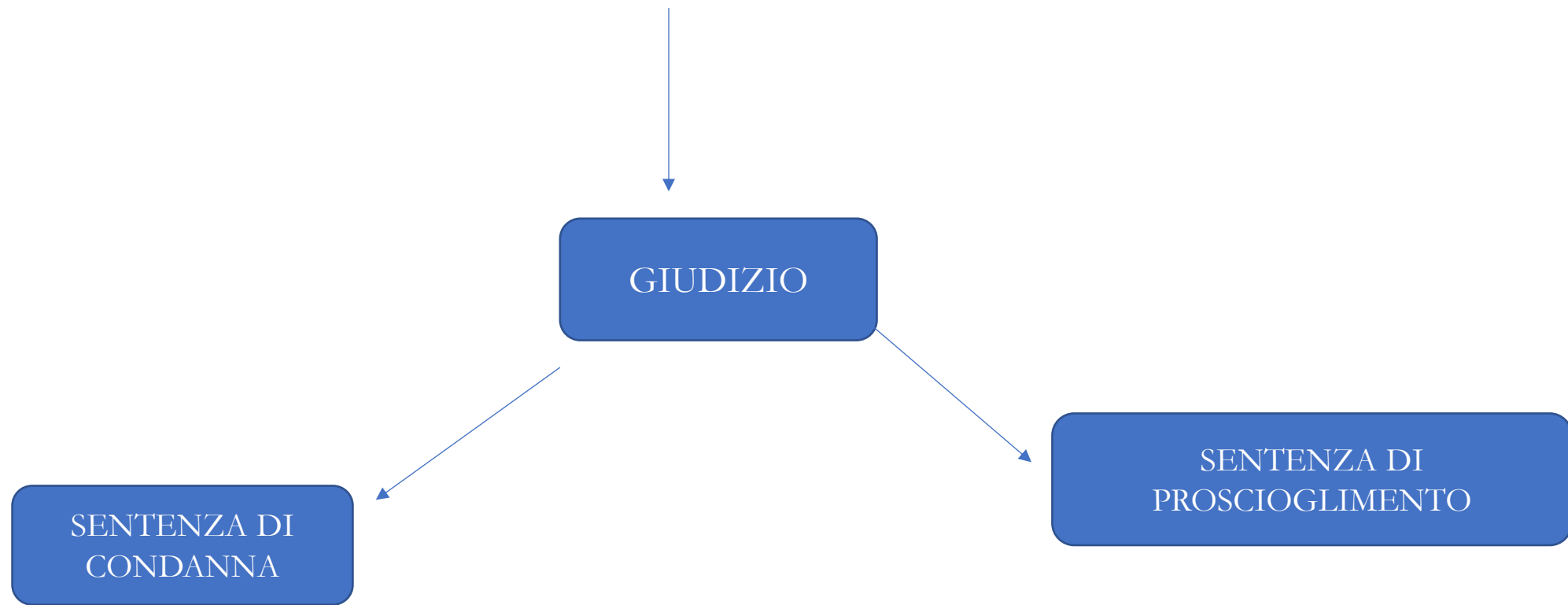
Interrogatorio

POLIZIA GIUDIZIARIA

riceve la notizia di reato e la comunica al
pubblico ministero

Assunzione di sommarie
informazioni da parte
della persona sottoposta
alle indagini





II GRADO → APPELLO

III GRADO → CASSAZIONE

